



*Ordinanza municipale
concernente la concessione di un contributo finanziario
per attività sportive-educative*
(Ris. mun. n° 539 del 1° dicembre 2014)

Il Municipio di Cadempino

richiamati:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli art. 107 e 192;
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC), e in particolare l'art. 23;

ordina

Art. 1 – Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina le modalità di attribuzione e di versamento di un contributo finanziario a favore di attività sportive-educative durante le vacanze scolastiche a giovani tra i 6 e i 17 anni ¹(fa stato l'anno del compimento) residenti nel comune di Cadempino.

² Il contributo viene versato per colonie, ¹attività sportive o educative della durata minima di 5 giorni consecutivi (minimo 6 ore al giorno) organizzati in Svizzera da enti o associazioni riconosciuti.

Art. 2 – Beneficiari

Possono beneficiare del contributo i genitori in cui il giovane è residente nel comune di Cadempino al momento dell'attività.

Art. 3 – Contributo comunale

¹ Per ogni giovane viene versato un contributo pari al 20% della tassa d'iscrizione del corso, ² con un massimo di Fr. 200.—.

² Viene fissato un limite massimo di 2 eventi all'anno.

Art. 4 – Modalità per il versamento del contributo

¹ Gli aventi diritto dovranno presentare alla Cancelleria comunale l'apposito formulario corredato dallo scontrino attestante il pagamento della tassa d'iscrizione. Il formulario può essere ritirato presso la Cancelleria comunale oppure scaricato dal sito internet del Comune.

² Il diritto al rimborso decade se le richieste vengono presentate dopo il 31 dicembre dell'anno dell'attività.

Art. 5 – Restituzione e rinuncia del contributo

¹ I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Ogni abuso che viene rilevato nell'ambito dell'assegnazione del contributo determina l'immediata restituzione dell'importo indebitamente acquisito.

³ Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

6. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2015.

7. Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale nel periodo dal 18 dicembre 2014 al 19 gennaio 2015.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

M. Lehner

R. Sorci

¹Modificato con ris. mun. n° 203 del 15.05.2017. Pubblicato all'albo dal 17 maggio 2017 al 16 giugno 2017

²Modificato con ris. mun. n° 332 del 18.09.2017. Pubblicato all'albo dal 22 settembre 2017 al 23 ottobre 2017